



Tribunale di Roma

- Prima sezione civile -

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

Nella causa NRG 61501 del 2015 promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea;

ricorrente

Contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Roma,

resistente contumace

e con l'intervento del P.M.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, cittadino ucraino proveniente dalla città di Ivano Frankivs'k, ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di Roma in data 16.4.2015 (notificato il 23.292015) con cui era stata negata qualsiasi forma di protezione internazionale o umanitaria. Con ricorso depositato in data 30.9.2015 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, della sussistenza di esigenze di protezione internazionale e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

All'udienza del 12/07/2016 il Sig. [REDACTED] ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Di seguito la causa è stata trattenuta a decisione con termine per note e produzioni documentali di giorni 60;

Il Sig. [REDACTED] Yuriy ha sostenuto di essere un cittadino ucraino proveniente dalla città di Ivano Frankivs'k che nell'anno 2007, a causa della forte crisi politica esplosa nella sua nazione, e in ragione di gravi condizioni di salute, ha fatto ingresso sul territorio nazionale; il ricorrente, originario dell'Ucraina, è stato costretto a fuggire dal proprio Paese di origine a causa del fondato timore per la propria incolumità dovuto alla forte instabilità politica ed economica del Paese. Durante l'audizione personale tenutasi innanzi alla Commissione territoriale il ricorrente ha rappresentato, l'impossibilità di rientrare in Ucraina a causa della difficile condizione politica ed economica persistente da anni nel Paese. Secondo la prospettazione del ricorrente, nel 2007, anno in cui egli ha fatto ingresso in Italia, in Ucraina si sono ravvisati i primi sintomi di quella che oggi è diventata una vera e propria guerra civile che ha interessato, numerose città tra cui Ivano Frankivs'k, luogo di origine dell'odierno ricorrente. Il Sig. [REDACTED] ha espresso la volontà di non voler fare ritorno nel proprio Paese di origine a causa della guerra ancora oggi in essere. La sua particolare condizione, questa Difesa rammenta che il ricorrente proviene da Ivano Francis'k, ha come inevitabile conseguenza che qualora il Sig. [REDACTED] dovesse fare rientro in Ucraina sarebbe sicuramente costretto ad imbracciare le armi prendendo parte in modo attivo al conflitto; il suo eventuale rifiuto porterebbe come unica conseguenza l'arresto del ricorrente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.7.2016: *"confermo quanto dichiarato dinanzi alla Commissione e voglio aggiungere che io non posso tornare in Ucraina perché lì c'è la guerra. Dove sto io prendono i ragazzi e li costringono a combattere. Io non voglio sparare alla gente. Vengo da Ivano Frankivsk. In Italia lavoro in una ditta disposta a regolarizzarmi dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno. Se io mi rifiuto di combattere lì, mi chiudono in galera. Se io torno in Ucraina, mi prendono subito all'aeroporto. In Ucraina c'è la guerra e prendono a combattere gente fino a 60 anni senza*



interessarsi alla salute. Io ho problemi di salute Io non posso tornare in Ucraina. Con i miei problemi di salute lì non potrei essere curato e morire?)

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE), nonché, nell'ordinamento nazionale, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, poi modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h). Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998. L'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10". Nel caso in esame la vicenda raccontata dal ricorrente non è riconducibile alla disciplina riportata, considerando che lo stesso è collocabile nell'ambito di una vicenda prettamente familiare e di povertà. Passando alla domanda di protezione sussidiaria, va ricordato che l'art. 2 lett. f) d. lgs. n. 251/2007 definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese". La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14, ai cui sensi "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE. Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie; sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides). Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111: ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una



condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando la violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali, da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo per la propria incolumità (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 4 aprile 2013, n. 8281; Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Nel merito il ricorrente ha dichiarato – in sede di audizione - di aver abbandonato l'Ucraina per motivi lavorativi e per visitare l'Italia; di non essersi mai occupato di politica; di essere stato riformato per motivi di salute. Ebbene, tale ultima circostanza e la documentata permanenza di problemi di salute inducono a ritenere poco probabile una sua chiamata alle armi. E sul punto, il ricorrente avrebbe potuto produrre documentazione attestante la consegna della "cartolina" di chiamata alla sua famiglia. Si aggiunga che, come rilevato in sede di commissione, al momento della chiamata il ricorrente non aveva fatto cenno alcuno alla sua obiezione di coscienza,,

Quanto dichiarato dal ricorrente non integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né le ipotesi di cui all'art. 14, d.lg. n. 251 lett. a e b, atteso che, pur considerando le pene previste dalla legge ucraina per la renitenza al servizio armato, nel caso concreto non ricorrono elementi sufficienti per sostenere la chiamata alla armi del ricorrente (che si ribadisce è stato riformato).

In ordine alla richiesta di protezione sussidiaria di cui alla lettera C) del citato art. 14 va rilevato che la situazione complessiva dell'Ucraina, in particolare, nelle regioni sud-orientali rimane instabile. Nelle regioni centro occidentali dell'Ucraina, la situazione appare allo stato relativamente calma ma si consiglia di adottare cautela negli spostamenti, non potendosi escludere nel quadro di insicurezza e tensione politica che caratterizza il paese, un peggioramento della condizioni di sicurezza (sito Viaggiare Sicuri aggiornato al giugno 2016).

Pertanto, pur prendendo atto della situazione di instabilità caratterizzante alcune zone del paese non può ritenersi che la stessa integri una situazione un conflitto generalizzato necessario per l'ipotesi di cui all'art. 14 citato. Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente ha prodotto documentazione attestante i suoi problemi di salute (diagnosi epatite cronica) e il percorso di cura in atto (vedi certificazioni mediche agli atti) Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio. Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 11 5/2002, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio il giudice dispone che la rifusione delle spese processuali avvenga in favore dello Stato. Conseguentemente, laddove la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, non deve farsi luogo ad una pronuncia di condanna al pagamento delle spese, in quanto ciò significherebbe condannare l'amministrazione statale a rifondere le spese a se stessa (Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).

P.Q.M.

dichiara il diritto del ricorrente ~~123456789~~, nato il 4.7.1985 a Ivano Frankivs'k, al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6° d. lgs. n. 286/1998;
dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
nulla spese;
manda la cancelleria per le comunicazioni.
Roma, 29.11.2016

Il giudice

~~123456789~~

